

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili)

Ufficio competente : UFFICIO TRIBUTI

Descrizione:

La Legge n. 147/2013 ha istituito con decorrenza dal primo gennaio 2014 il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La TASI, per legge, è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La TASI nel comune di GUALTIERI è dovuta solo per gli immobili qualificati come abitazione principale ed equiparati, per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili merce; quindi anche per l'anno 2015 gli inquilini di abitazioni in locazione (eccetto inquilini di alloggi sociali, nonché gli utilizzatori di fabbricati rurali strumentali) non sono soggetti al pagamento della TASI.

TASI – ACCONTO 2015 **Indicazioni per il calcolo**

In attesa della deliberazione del Consiglio Comunale di modifica o conferma delle aliquote TASI per l'anno 2015, L'ACCONTO deve essere calcolato e versato in autoliquidazione in base alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2014 e con le seguenti modalità:

SCADENZE

Acconto 16/06/2015: 50% dell'imposta calcolata in base alle aliquote deliberate nell'anno 2014

Saldo 16/12/2015: Conguaglio dell'imposta calcolata in base alle aliquote anno 2015

SOGGETTI PASSIVI

La TASI è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

FATTISPECIE IMPONIBILI TASI ANNO 2015

ALIQUOTA 2014

1. Abitazione principale ed equiparate (vedi definizioni), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 ed alle relative pertinenze (non soggette ad IMU)

3,3 per mille

2. Fabbricati rurali ad uso strumentale (vedi definizioni) – (non soggetti ad IMU)

1 per mille

3. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Fintanto che permane tale condizione purchè non siano, in ogni caso, locati (non soggetti ad IMU)

2,5 per mille

IL TASI ANNO 2015 NON SI APPLICA:

- 1. Alloggi regolarmente assegnati dagli ex. istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.(soggetti ad IMU)**
- 2. Tutte le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 e loro pertinenze (soggette ad IMU)**
- 3. Alloggi a canone concertato (soggetti ad IMU)**
- 4. Alloggi a disposizione (soggetti ad IMU)**
- 5. Alloggi a canone libero (soggetti ad IMU)**
- 6. Aree Edificabili (soggette ad IMU)**
- 7. Terreni agricoli (soggetti ad IMU)**
- 8. Altri immobili (soggetti ad IMU)**

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE ED EQUIPARATA

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita

Importo complessivo Rendita catastale unità abitativa + pertinenze €:

FINO A 199,00	80,00
DA 200,00 A 249,00	75,00
DA 250,00 A 349,00	55,00
DA 350,00 A 399,00	20,00
DA 400,00 e oltre	0

Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

MODALITA' DI PAGAMENTO TRAMITE F24

Non sono dovuti versamenti inferiori ad € 2,5 per singolo anno d'imposta

Codice Catastale del comune di Gualtieri

E232

**Codici tributo per il pagamento TASI con il modello F24
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014):**

Tipologia Immobile	Codice TASI
Abitazione Principale e relative pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Altri fabbricati (per immobili “ merce “)	3961

NOTA BENE

E' possibile consultare il valore delle rendite catastali sul sito : <http://www.agenziaterritorio.it>

CONTATTI Comune:

Mail ufficio tributi : c.iorio@comune.gualtieri.re.it

Per calcolo e stampa modello F24,

il comune di Gualtieri mette a disposizione dei contribuenti uno strumento per il calcolo di due componenti della IUC (IMU e TASI) e per la compilazione dell'F24 necessario per il pagamento.

CALCOLO IMU-TASI (IUC) ON LINE (Software Anutel)

Il Comune di Gualtieri mette a disposizione dei contribuenti uno strumento per il calcolo di due componenti della IUC (IMU e TASI) e per la compilazione dell'F24 per il pagamento.

Si rammenta di fare attenzione ai dati inseriti in automatico dal software; per tutti gli approfondimenti su aliquote e detrazioni deliberate e sulle modalità di applicazione delle imposte si rimanda alle pagine specifiche.

IMU : L'acconto va versato entro il 16 giugno 2015, mentre il saldo va versato entro il 16 dicembre 2015;

TASI : L'acconto TASI va versato entro il 16 giugno 2015 mentre il saldo va versato entro il 16 dicembre 2015.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE

1. Nel programma per il calcolo della TASI, la detrazione viene inserita in automatico nel conteggio finale. Il campo "ulteriore detrazione" NON deve essere compilato.
2. Si ricorda che l'importo minimo di versamento, al di sotto del quale l'imposta non è dovuta, è fissato in € 2,50 (da verificare singolarmente per ogni tributo). In tali casi il programma "calcolo IUC 2015" evidenzia comunque l'importo da pagare segnalando poi, all'atto della stampa del modello F24, che lo stesso è inferiore al minimo dovuto, con il seguente messaggio: " IL DOVUTO SUL MODELLO F24 PER IL COMUNE DI GUALTIERI E' INFERIORE AL MINIMO PER F24 DELIBERATO : SI VUOLE PROCEDERE COMUNQUE ? ". In questo caso è necessario cliccare su " ANNULLA " I in modo da non generare la stampa.

DEFINIZIONI

Abitazione Principale e pertinenze come definite (art. 13 D.L. 201/2011):

1. Si intende per effettiva abitazione principale " ... l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile..". L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitariamente all'unità ad uso abitativo.
2. Alloggio non locato posseduto da anziano e/o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (Regolamento TASI)
3. Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (equiparazione per legge).
4. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (Equiparazione per legge).

5. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Equiparazione per legge).
6. Un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente DELLE Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c.1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (Equiparazione per legge).
7. **Una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residente in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; la casa non deve essere locata e si sottolinea come il trattamento pensionistico debba essere erogato dallo Stato straniero, non dall'Italia.(Equiparazione per legge)**

Fabbricati Rurali Strumentali all'attività agricola:

1. Costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art.2135 del codice civile come da art. 9, c. 3/bis D.L. 557/93, iscritte in catasto in categoria D10 o per le quali sia stata presentata la domanda o autocertificazione per il riconoscimento dei requisiti di ruralità prevista dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

Aree Fabbricabili: (art. 2, D.Lgs. 504/1992):

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità

Terreni Agricoli (art. 2, D.Lgs. 504/1992):

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Altri Fabbricati (art. 2, D.Lgs. 504/1992):

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.